



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Codice sito 4.10/2014/47

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0003391 P-4.23.2.10
del 19/08/2014



9914613

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
statoregioni@pecveneto.it

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore Vicario Commissione salute
conferenze.regione@postcert.umbria.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(per interoperabilità)
- Dipartimento per le politiche europee
(per interoperabilità)
- Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
(per interoperabilità)

Al Ministero della salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Ministro degli affari esteri

- Gabinetto
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Al Ministero della giustizia

- Gabinetto
centrocifra.gabinetto@giustizia.it

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- Gabinetto
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

confgabmef@pec.mef.gov.it

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Coordinamento delle attività dell'Ufficio del
Ragioniere generale dello Stato

rqs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota pervenuta in data 11 agosto 2014, ha trasmesso copia dello schema di decreto legislativo indicato in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2014.

La suddetta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2014/47.

Nel rappresentare che la scadenza del termine di delega è prevista per il 4 settembre 2014, si chiede di acquisire dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Direttore
Antonio Naddeo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2009/158/CE RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l'altro, l'abrogazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell'allegato B della menzionata legge di delegazione europea 2013;

Vista la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Vista la decisione 95/410/CE del Consiglio del 22 giugno 1995 che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle e, in particolare l'articolo 17, comma 3, in cui si prevede l'obbligo di vaccinare i piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale ed in particolare l'allegato IV;



Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE che abroga la direttiva 72/462/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione 27 giugno 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;

Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria;

Visto il regolamento della Commissione n. 798/2008 dell'8 agosto del 2008, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e, in particolare l'articolo 4 relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari della aziende sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57, recante attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2013 recante le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed in particolare l'articolo 116 e l'allegato XIV in materia di norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto, stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza da Paesi terzi, di seguito denominate importazioni, aventi ad oggetto uova da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
- c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia (*Cairina moschata*) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;
- d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
- e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al macello per essere macellati entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;
- g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;
- h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che comprende meno di 20 unità;
- i) azienda: un impianto, che può includere uno stabilimento, utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
- l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attività:
 - 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pollame riproduttore;



- 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
- 3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;
- 4) stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiole prima dello stadio di produzione delle uova;
- m) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini da un giorno;
- n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui al presente decreto;
- o) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i test diagnostici prescritti dal presente decreto;
- p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario, ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario del pollame di uno stabilimento;
- q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;
- r) focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati;
- s) quarantena: impianto in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;
- t) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione;
- u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i veterinari;
- v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello nazionale dall'autorità competente di cui alla lettera aa) ovvero dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;
- z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;
- aa) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

CAPO II

NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

ART. 3

(Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari)

1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica apportata al piano nazionale è comunicata alla



Commissione europea per l'approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella BDN l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le modalità e ai sensi della decisione 2009/712. L'elenco dei citati stabilimenti è consultabile nel sito web istituzionale del Ministero della salute.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

ART. 4

(Laboratorio nazionale di riferimento)

1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

ART. 5

(Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito)

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla autorità regionale territorialmente competente sulla base delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;
 - b) all'atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
 - c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

ART. 6

(Requisiti specifici per le uova da cova)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse agli scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della spedizione:
 - a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - 1) hanno soggiornato da più di sei settimane in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel territorio dell'Unione;



- 2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato III;
 - 3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato:
 - 3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; ovvero;
 - 3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione più recente è stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di malattie contagiose per il pollame;
 - b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
 - c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale ad una disinfezione.
2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine.

ART. 7

(Requisiti specifici per i pulcini di un giorno)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un giorno che:
 - a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
 - c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).

ART. 8

(Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame riproduttore e da reddito che al momento della spedizione:
 - a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o più stabilimenti con i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a);
 - b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
 - c) è stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, nel corso del quale non è stato rilevato alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

ART. 9

(Requisiti per il pollame da macellazione)



1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, può essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da una azienda:
 - a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni;
 - b) che non è soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
 - c) in cui al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
 - d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

ART. 10

(Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia)

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia è altresì sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle non riportate nell'allegato II, capitolo III, lettera A.
2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici sono fissati sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.
3. Il campionamento non è necessario per il pollame da macello proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.

ART. 11

(Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento)

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, può essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un'azienda:
 - a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;
 - b) che non è soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
 - c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili;
 - d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

ART. 12

(Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova)



1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché quelli indicati nell'articolo 16.
2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di scambi intracomunitari qualora:
 - a) al momento della spedizione provengono da branchi con i seguenti requisiti:
 - 1) hanno soggiornato nell'Unione dalla schiusa o da almeno tre mesi;
 - 2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;
 - 3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
 - 4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
 - 5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;
 - b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario è stato sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III, con esito negativo;
 - c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione è stato sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 per cento, un'infezione avente prevalenza del 5 per cento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.

ART. 13

(Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle)

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui è riconosciuto lo status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
 - 1) non sono vaccinati;
 - 2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato;
 - 3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;
 - b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - 1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle;
 - 2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui alla lettera a);
 - 3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);
 - c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i seguenti requisiti:



- 1) non è vaccinato contro la malattia di Newcastle;
 - 2) è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in una azienda d'origine o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun volatile è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione è stato ivi introdotto durante detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;
 - 3) è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite dalla Commissione europea;
- d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- 1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3);
 - 2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento dello status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della salute può presentare alla Commissione europea un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli elementi di cui all'articolo 15.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle è attribuito ad una regione sulla base dei seguenti criteri:
- a) l'assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657;
 - b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle;
 - c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
4. La Commissione europea può sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in uno dei seguenti casi:
- a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di Newcastle;
 - b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.

ART. 14

(Programmi di controllo)

1. Il Ministero della salute può sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o più malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi, che contiene le seguenti informazioni:
 - a) la situazione della malattia nel territorio;



- b) la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
 - c) la zona geografica in cui il programma sarà applicato;
 - d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;
 - e) la procedura di controllo;
 - f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento;
 - g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati all'atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione europea per l'approvazione.

ART. 15

(Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame)

1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale è totalmente o parzialmente indenne da una o più malattie cui è sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione contenente le seguenti informazioni:
 - a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa della stessa sul territorio;
 - b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia è obbligatoriamente dichiarata alle autorità competenti;
 - c) la durata del controllo effettuato;
 - d) l'indicazione dell'eventuale periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
 - e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.
3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 1, può modificare o eliminare le garanzie di cui al comma 2.

ART. 16

(Condizioni generali per il trasporto)

1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati in contenitori nuovi a perdere, progettati per essere utilizzati una sola volta e successivamente distrutti ovvero riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.
2. I contenitori di cui al comma 1 sono utilizzabili per il trasporto secondo le seguenti condizioni:
 - a) contengono i pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) hanno un'etichetta indicante:
 - 1) lo Stato membro e la regione di origine;



- 2) il numero di riconoscimento dello stato di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
 - 3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
 - 4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.
3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 2, lettera b).
 4. Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:
 - a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.
 5. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto.
 6. Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente decreto.
 7. Il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione di quello che soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto.
 8. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:
 - a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
 - b) facilitare l'osservazione dei volatili;
 - c) consentire la pulitura e la disinfezione.
 9. I mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e dopo lo scarico, secondo le istruzioni del Servizio Veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

ART. 17

(Condizioni specifiche per il trasporto)

1. Il trasporto del pollame di cui all'articolo 16, commi 5, 6 e 7, è vietato attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria o per la malattia di Newcastle, a meno che non si svolge su grandi assi stradali o ferroviari.

ART. 18

(Documentazione sanitaria)

1. Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:
 - a) conforme al modello di cui all'allegato IV completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello



armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale;

- b) firmato dal veterinario ufficiale;
- c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d) valido per la durata di cinque giorni;
- e) costituito da un unico foglio;
- f) previsto per un unico destinatario;
- g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.

ART. 19

(Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18)

1. Il Ministro della salute può concedere ad uno o più Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocità, autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali è consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato di cui all'articolo 18.

ART. 20

(Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova)

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

CAPO III

NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI

ART. 21

(Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui è possibile importare pollame e uova da cova)

1. Sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

ART. 22

(Stato sanitario del Paese Terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle)

1. Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 798/2008, e successive modificazioni, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi, o parti di essi, che rispetto all'influenza aviaria ed alla malattia di Newcastle si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono oggetto di denuncia obbligatoria;
 - b) sono indenni da tali malattie;
 - c) sebbene non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste per l'influenza aviaria dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, e per la malattia di Newcastle dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.



ART. 23

(Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova)

1. L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova da cova che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 è autorizzata soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che:
 - a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni;
 - b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a seconda delle specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione.

ART. 24

(Certificazione sanitaria per le importazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23, al momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.
2. Il certificato di cui al comma 1:
 - a) è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;
 - b) è redatto in lingua italiana;
 - c) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni attuative adottate in sede comunitaria;
 - d) ha una validità di cinque giorni;
 - e) è costituito da un unico foglio;
 - f) ha un solo destinatario;
 - g) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.
3. Il modello del certificato di cui al presente articolo è riportato nell'allegato I – parte II del regolamento n. 798/2008.

ART. 25

(Condizioni specifiche per l'importazione di pollame da macellazione)

1. Il pollame da macellazione importato al momento dell'arrivo è condotto direttamente ed immediatamente al macello per essere abbattuto entro 72 ore dall'arrivo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SANZIONATORE E FINALI

ART. 26

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque effettua uno scambio intracomunitario in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 è soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981,



- n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque introduce nel territorio italiano pollame ed uova da cova in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 è soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 25.000 euro a 100.000 euro.
 3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, alle fattispecie di cui al presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nonché quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
 4. Salvo che il fatto costituisce reato, qualora le autorità, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, nel corso delle attività di controllo accertano una o più violazioni ritenute di lieve entità, tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista; forniscono altresì al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarità e sospendono l'attività per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non corre dalla diffida e fino a quando le autorità verificano la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarità e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorità verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 5. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontiera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
 6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
 7. **I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale comminate per le violazioni previste dal presente decreto sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della salute per essere destinati al potenziamento delle attività di accertamento di cui al comma 5.**

ART. 27

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 28

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare



ALLEGATO I
di cui all'articolo 4

LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE AVIARIE

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), in qualità di laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie di cui all'articolo 4, individuato con Decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto. A tal fine:

- a. può fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;
- b. controlla la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui al presente decreto;
- c. organizza periodicamente prove comparative.

ALLEGATO II

di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Per ottenere il riconoscimento dalla regione territorialmente competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

- a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;
- b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;
- c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);
- d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:
 - o almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;
 - o la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento.

e) devono contenere solo il pollame.

2. La regione territorialmente competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

CAPITOLO II

IMPIANTI E FUNZIONAMENTO



A. Stabilimenti di selezione e di moltiplicazione ed allevamento

1. Impianti

- a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.
- b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario.
- c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2. Governo dell'allevamento

- a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell' «allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».
- b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:
 - o dallo stabilimento stesso, e/o
 - o da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Unione europea parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto;
 - o da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente al regolamento (CE) 798\2008.
- c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.
- d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.
- e) Le uova sono:
 - o raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;
 - o pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;
 - o confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato.
- f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.
- g) Per ciascun gruppo viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno 5 anni dopo l'eliminazione dei gruppi in cui sono indicati:
 - o le entrate e le uscite di volatili;
 - o le prestazioni produttive;
 - o la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;
 - o gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;
 - o la provenienza del pollame;
 - o la destinazione delle uova.
- h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

1. Gli impianti

- a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:
 - magazzinaggio e classificazione delle uova,
 - disinfezione,
 - preincubazione,
 - schiusa,
 - preparazione e condizionamento delle spedizioni.
- b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).
- c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. Il funzionamento

- a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.
- b) Le uova da cova devono provenire:
 - da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto;
 - da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità del regolamento (CE) 798/2008.
- c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.
- d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.
- e) Le operazioni di disinfezione riguardano:
 - le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell'allevamento di origine;
 - gli incubatoi, regolarmente,
 - i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.
- f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio.
- g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.
- h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo:
 - la provenienza delle uova e la data d'arrivo,
 - i risultati della schiusa,
 - le anomalie constatate,
 - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,
 - gli eventuali programmi di vaccinazione,



- il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,
 - la destinazione dei pulcini di un giorno.
- i) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 14 e 15, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

A. Infezioni da *Salmonella pullorum* [1], *Salmonella gallinarum* [2] e *Salmonella arizonae* [3].

1. Specie interessate:

- a) *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum*: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;
- b) *Salmonella arizonae*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

- a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici [*].
- b) I campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (**)
- c) Arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) [***] [****].
- d) Quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae* mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici.
- e) L'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.
- f) I campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami.
- g) Le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la *Salmonella enteritidis*, qualora esso sia impiegato (*****). Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.



*Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.

** Si noti che i campioni ambiente non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* ma sono invece adatti per la *Salmonella Arizonae*.

*** Si noti che è utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asepticamente.

**** La *Salmonella pullorum* e la *Salmonella gallinarum* non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassilidialis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della salmonella spp zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo è adatto per la *Salmonella arizonae*.

*****Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.

B) Infezioni da *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma meleagridis*

1. Specie interessate:

a) *Mycoplasma gallisepticum*: galline e tacchini;

b) *Mycoplasma meleagridis*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

a) La presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata.

b) I campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di *Mycoplasma meleagridis*, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini.

c) Gli esami per l'individuazione del *Mycoplasma gallisepticum* o del *Mycoplasma meleagridis* si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C. Risultati e misure da adottare

Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di stabilimenti comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una stabilimento infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.



CAPITOLO IV
CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO
STABILIMENTO

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

- a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;
- b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,

se:

- si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,
- lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,
- un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis* faccia sospettare la presenza di un'infezione;

d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:

a) è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;

b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*;

c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

3. Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:

a) se il riconoscimento è stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purché sia stata effettuata la macellazione sanitaria;

b) se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:

- *Salmonella Pullorum*, *Salmonella Gallinarum* o *Salmonella Arizonae*, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,

- *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello



stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.

ALLEGATO III

di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12

REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro.";
2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.
3. in caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;
 - b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:
 - i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari
 - ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.



MODELLI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

N. 6 Modelli



MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

—
Influenza aviaria
Malattia di Newcastle



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recante "*Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova*" è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo con legge 4 agosto 2013, n. 96 concernente "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013*" ed, in particolare, con riferimento all'articolo 1 ed all'allegato B in cui sono contemplati rispettivamente i principi generali di delega e la direttiva n. 2009/158/CE che con il presente provvedimento si va a recepire.

Lo schema del presente decreto dovrà essere adottato, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, considerato che la stessa direttiva non prevede uno specifico termine di attuazione.

Nel merito del provvedimento si rappresenta che lo stesso si riferisce all'attuazione di una direttiva di codifica, che, in quanto tale è priva, da un punto di vista normativo, di una vera portata innovativa. Pertanto, le norme di polizia sanitaria ivi riportate sono già sostanzialmente vigenti nell'ordinamento nazionale e contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante "*Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova*". L'unico aspetto innovativo del presente decreto è quello di prevedere apposite disposizioni sanzionatorie.

L'assenza di una specifica previsione sanzionatoria, infatti, ha compromesso, nel corso degli anni, l'effettività e l'efficacia delle disposizioni di cui al menzionato D.P.R..

Pertanto, avvalendosi dell'operazione di codifica fatta in materia dalle istituzioni europee, con la direttiva n. 158 del 2009, si è inteso, mediante il presente provvedimento, rimediare a tale mancanza, includendo nello stesso, oltre alle norme di diritto sostanziale dal contenuto prescrittivo, anche le relative sanzioni amministrative, di natura pecuniaria.

Si rappresenta, inoltre, che la determinazione degli importi dei limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel provvedimento è stata effettuata sulla base dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, stabiliti in materia, nonché, del principio di equità, tenendo conto, quindi, anche dei limiti edittali previsti dalle sanzioni già vigenti in materia nell'ordinamento nazionale quali, in particolare, quelle contenute nel decreto legislativo n. 9 del 2010, recante Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e, in particolare l'articolo 4 relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e quelle contenute nel decreto legislativo n. 93 del 1993, recante Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

Il provvedimento in esame è strutturato in 4 capi, consta di 28 articoli e di 5 allegati.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (*Ambito di applicazione*): individua l'oggetto del provvedimento, ossia norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizione, definendo, altresì, il campo di applicazione dello stesso, che consiste negli scambi intracomunitari e



nelle importazioni in provenienza da Paesi terzi.

ART. 2 (Definizioni): reca sostanzialmente le stesse definizioni di cui alla direttiva oggetto di recepimento che, peraltro, sono contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, aggiungendone alcune quali la specifica in ordine alle autorità competenti che vengono individuate nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende sanitarie locali.

CAPO II – NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI (Artt. 3-19)

ART. 3 (Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari), al comma 1 stabilisce che sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato Commissione europea. Nel secondo periodo si prevede che ogni eventuale modifica apportata al citato piano nazionale deve essere approvata dalla Commissione europea e pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

Al comma 2 viene previsto l'obbligo di registrare le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1 nonché gli eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui al decreto legislativo n. 9 del 2010.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute pubblica sul sito web istituzionale l'elenco aggiornato degli stabilimenti e il relativo numero di registrazione. L'ultimo comma indica quali stabilimenti/aziende restano esclusi dall'obbligo di registrazione (pollame destinato alla macellazione, pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento e le piccole partite).

ART. 4 (Laboratorio nazionale di riferimento) stabilisce che il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

ART. 5 (Requisiti generali per le uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito) stabilisce i requisiti generali che le uova da cova ed alcune categorie di pollame citate nel provvedimento in esame, come i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito, devono soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, quali ad esempio quelli relativi agli stabilimenti da cui proviene il pollame o le uova da cova ed ancora quelli di natura sanitaria riguardanti il "branco" da cui proviene il pollame e le uova da cova al momento della spedizione.

ART. 6 (Requisiti specifici per le uova da cova) reca requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli generali stabiliti nell'art. 5 richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi per oggetto le uova da cova, stabilendo al comma 1 che le stesse al momento della spedizione devono provenire da branchi che soddisfano particolari condizioni sia di provenienza, quali ad esempio la necessità che gli stabilimenti da cui provengono siano riconosciuti ed identificati secondo le modalità indicate nel precedente articolo, sia sanitarie legate alle modalità di vaccinazione dei branchi stessi, sia, più in generale, allo stato sanitario accertato secondo tempistiche e modalità dettagliatamente indicate. Inoltre, si richiede che le uova da cova devono essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008 e sottoposte a disinfezione.

Al comma 2 si prevede che, qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine, ove diverse.

ART. 7 (Requisiti specifici per i pulcini di un giorno): reca requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 5 richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi per oggetto pulcini di un giorno, quali, in particolare, le condizioni sanitarie riferite all'assenza di sintomi di malattie specifiche ovvero allo stato o meno di vaccinazione e alle modalità di esecuzione della stessa

vaccinazione, nonché più in generale ai requisiti di provenienza.

ART. 8 (*Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito*) reca requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 5 richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi per oggetto pollame riproduttore e da reddito. In particolare, si prevede che il pollame riproduttore e da reddito al momento della spedizione debba aver soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o più stabilimenti registrati ed identificati, nonché, qualora sia stato vaccinato, le modalità di vaccinazione debbono essere quelle indicate all'allegato III, ed ancora, il pollame in questione deve essere stato sottoposto nelle quarantotto ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario dall'esito negativo rispetto a malattie contagiose per il pollame.

ART. 9 (*Requisiti per il pollame da macellazione*) reca requisiti specifici che il pollame destinato alla macellazione deve soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, tenuto conto che a tale "tipologia" di pollame non si applicano quelli generali previsti dall'articolo 5.

In particolare, si prevede che al momento della spedizione detto pollame debba provenire da una azienda in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre ventuno giorni. Inoltre, l'azienda in questione non deve essere sottoposta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame, né collocata in una zona soggetta a misure restrittive adottate per motivi di polizia sanitaria a seguito del verificarsi di focolai di malattie a cui il pollame è sensibile; ed ancora, si prevede che il pollame debba provenire da un branco sottoposto nei cinque giorni precedenti alla spedizione ad esame clinico con esito negativo rispetto alle malattie contagiose per il pollame.

ART. 10 (*Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia*) reca, con riferimento al pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia, requisiti ulteriori rispetto a quelli già indicati all'articolo 9.

In particolare, si prevede che detto pollame venga sottoposto ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle, con una particolare procedura di campionamento e con metodi diagnostici fissati sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.

ART. 11 (*Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento*) stabilisce requisiti specifici per il pollame oggetto di scambi intracomunitari destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, tenuto conto che anche in tale ambito non trovano applicazione le condizioni generali sancite nell'articolo 5.

In particolare, si prevede che, per essere oggetto di scambio intracomunitario, detto pollame debba avere almeno settantadue ore, che al momento della spedizione debba provenire da un'azienda in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre ventuno giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con altro pollame recentemente ivi introdotto. Infine, tale azienda di provenienza non deve risultare oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame e, comunque, essere situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti per motivi di polizia sanitaria. E' previsto, altresì, che il pollame in questione non debba presentare alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito nelle quarantotto ore che precedono la spedizione.

ART. 12 (*Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova*) reca requisiti specifici richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi ad oggetto piccole partite di pollame e uova da cova, come definite all'articolo 2, comma 1 lettera h), a cui non si applicano quelli generali previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché quelli indicati nell'articolo 16.

Al comma 2 si prevede, in particolare, che per essere oggetto di scambi intracomunitari le piccole partite di pollame o/e uova da cova, al momento della spedizione, devono provenire da branchi che hanno soggiornato sul territorio dell'Unione europea dalla schiusa o da almeno tre mesi; esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; se sono stati vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III; non sono soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; provengono da una azienda situata al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate in



seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. Inoltre, si prevede, relativamente al pollame, che lo stesso deve essere sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III con esito negativo, nonché per le uova da cova o i pulcini di un giorno che gli stessi devono provenire da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione è stato sottoposto a particolari prove sierologiche per la ricerca della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum*.

L'ultimo comma stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.

ART. 13 (*Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle*) reca una serie di requisiti da applicare a tutti scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui è riconosciuto lo status di "Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle".

In particolare, al comma 1 per le uova da cova si prevede che le stesse debbano provenire da branchi che, in via alternativa, non sono stati vaccinati ovvero qualora vaccinati, si sia proceduto con vaccino inattivato, ovvero con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova; relativamente ai pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) si prevede che gli stessi debbano essere stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e che provengano da uova da cova che soddisfano le condizioni prima richiamate, nonché da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione vengano trattate secondo precise modalità ivi indicate. Relativamente al pollame riproduttore e da reddito si prevede che lo stesso debba essere vaccinato contro la malattia di Newcastle, nonché debba essere stato isolato secondo le modalità ed i tempi indicati. Inoltre, per il pollame da macellazione si prevede che lo stesso debba provenire da branchi che non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle ma sono sottoposti a particolari controlli sierologici ovvero qualora vaccinati, la vaccinazione è stata effettuata secondo precise condizioni ivi richiamate.

Al comma 2 sono indicate le modalità per il riconoscimento dello status di "Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle" per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni.

Il comma 3 stabilisce i casi in cui la Commissione europea può sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle.

ART. 14 (*Programmi di controllo*) stabilisce che il Ministero della salute può sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o più malattie cui è sensibile il pollame, potendo, nell'occasione, precisare le eventuali garanzie complementari generali o limitate da richiedere ai fini degli scambi, unitamente ad una serie di informazioni riportate nell'articolato, quali ad esempio la situazione della malattia nel territorio, la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti, la zona geografica in cui il programma sarà applicato ecc.

ART. 15 (*Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame*) stabilisce le modalità attraverso le quali il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento a livello nazionale o regionale di "Territorio indenne da una o più malattie cui è sensibile il pollame".

ART. 16 (*Condizioni generali per il trasporto*) individua le condizioni generali da osservare per il trasporto del pollame e delle uova da cova.

In particolare i commi 1, 2 e 3 sono dedicati alle modalità di trasporto dei pulcini di un giorno e delle uova da cova, mentre il comma 4 è dedicato al pollame riproduttore o da reddito, il comma 5 reca alcune indicazioni da rispettare nel trasporto di pollame riproduttore o da reddito e di pulcini di un giorno. I commi 6 e 7 sono dedicati alle modalità di trasporto del pollame da macellazione e di quello destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento.

Infine, i commi 8 e 9 riguardano le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie.



ART. 17 (*Condizioni specifiche per il trasporto*) stabilisce il divieto di trasporto attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria o per la malattia di Newcastle applicabile ad alcune tipologie di pollame quali quello riproduttore o da reddito, da macellazione e quello destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, specificando, altresì, che tale divieto non si applica in caso di trasporto effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

ART. 18 (*Documentazione sanitaria*) prevede la specifica documentazione sanitaria che deve accompagnare il pollame e le uova da cova durante il trasporto verso il luogo di destinazione qualora sia oggetto di scambi intracomunitari. In particolare, è richiesto un certificato sanitario con le caratteristiche indicate nell'articolato (es. conforme al modello di cui all'allegato IV, completato in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, firmato dal veterinario ufficiale, redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, valido per la durata di cinque giorni ecc.)

ART. 19 (*Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18*) stabilisce che il Ministro della salute può concedere ad uno o più Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocità, autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali è consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato sanitario menzionato nel precedente articolo 18.

ART. 20 (*Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova*) stabilisce che agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

CAPO III - NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI (artt. 21-25)

ART. 21 (*Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui è possibile importare pollame e uova da cova*) stabilisce che sono ammessi all'importazione soltanto il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi presenti nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

ART. 22 (*Stato sanitario del Paese Terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle*) stabilisce che, in linea con quanto previsto dal reg. n. 798/2008, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi che prevedano per l'influenza aviaria e per la malattia di Newcastle la denuncia obbligatoria ovvero risultino indenni da tali malattie ovvero qualora non indenni applichino misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

ART. 23 (*Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi Terzi di pollame ed uova da cova*) stabilisce le condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli articoli 21 e 22, che il pollame e le uova da cova debbono comunque soddisfare per essere ammesse oggetto di importazione. In particolare è previsto che il branco di provenienza debba aver soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito in merito nell'ambito del reg. (CE) n. 798/2008 e ss.mm.

ART. 24 (*Certificazione sanitaria per le importazioni*) stabilisce, al comma 1, che ai fini dell'ammissione all'importazione di pollame ed uova da cova in provenienza da Paesi terzi è altresì necessario che le partite in questione vengano accompagnate da un certificato sanitario in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore. Al comma 2 vengono indicate le caratteristiche del menzionato certificato sanitario nonché le modalità di rilascio dello stesso. Al comma 3 si prevede, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio dell'Unione europea, il modello di certificato sanitario definito nell'ambito del reg. (CE) n. 798/2008 e ss.mm..

ART. 25 (*Condizioni specifiche per l'importazione di pollame da macellazione*) stabilisce una



condizione specifica richiesta per l'importazione di pollame da macellazione che consiste nel fatto che al momento dell'arrivo detto pollame debba essere condotto direttamente ed immediatamente al macello per essere abbattuto entro 72 ore dall'arrivo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI SANZIONATORE E FINALI (artt. 26-28)

ART. 26 (Sanzioni) stabilisce al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 euro a 90.000 euro per ogni disposizione violata a carico di chiunque viola norme contenute negli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 che prevedono requisiti e condizioni per effettuare gli scambi aventi per oggetto pollame ed uova da cova.

Al comma 2 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25.000 euro a 100.000 euro per ogni disposizione violata a carico di chiunque viola norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 che prevedono requisiti e condizioni per consentire l'importazione di pollame ed uova da cova in provenienza da Paesi terzi.

Il comma 3 fa riferimento a disposizioni sanzionatorie quali l'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e l'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, che trovano applicazione in via residuale e laddove compatibili con le fattispecie di cui al presente decreto, qualora non fossero applicabili le specifiche sanzioni contemplate nell'articolo in esame.

Il comma 4 stabilisce che, qualora le diverse autorità, secondo i rispettivi ambiti di competenza, nel corso delle attività di controllo, accertino una o più non conformità ritenute di lieve entità, tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista; forniscono altresì al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarità e sospendono l'attività per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non corre dalla diffida e fino a quando le autorità verificano la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarità e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorità verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, le autorità competenti sono il Ministero della salute, per il tramite degli uffici periferici degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il comma 6 contiene il richiamo alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per quanto concerne l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

Il comma 7 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al provvedimento in esame vengano devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse e destinati alla copertura dei costi per le attività di controllo.

ART. 27 (Clausola di invarianza finanziaria) contempla la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che, non introducendo lo schema di decreto in esame nuovi adempimenti a carico delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte, queste ultime vi provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, più in generale, si fa riferimento al fatto che il provvedimento in esame non importa nuovi oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

ART. 28 (Disposizioni finali) al comma 1 fa riferimento all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché al comma 2 alla consueta clausola di stile relativa all'inserimento del provvedimento in esame nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e al richiamo di portata



generale circa l'obbligo rivolto a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nel provvedimento stesso.

ALLEGATI:

Nell'**allegato I** si fa riferimento a quanto stabilito nell'articolo 4, a proposito del laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie, che è stato individuato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), responsabile, quindi, del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto.

Nell'**allegato II** sono contenute le disposizioni attuative di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16 ed in particolare, relativamente al riconoscimento degli stabilimenti, nel capitolo I sono contenute le norme generali per ottenere il riconoscimento, nel capitolo II vi sono le disposizioni relative agli impianti ed il loro funzionamento. Il capitolo III è dedicato al programma di controllo sanitario delle malattie a cui il pollame è sensibile. Il capitolo IV prevede le disposizioni attuative per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento.

L'**allegato III** contiene le disposizioni attuative degli articoli 6, 7, 8 e 12 relativamente ai requisiti per le vaccinazioni del pollame.

Nell'**allegato IV** reca i modelli dei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari per le diverse categorie di pollame e uova, predisposti sulla base di quelli contenuti nella direttiva di recepimento tenendo conto degli interventi di revisione e modifica, avvenuti, prima con decisione della Commissione del 1 aprile 2011, n. 2011/214/UE e, successivamente, con decisione della Commissione del 21 dicembre 2011, n. 2011/879/UE ;

L'**allegato V** contiene l'indicazione delle malattie soggette ad obbligo di denuncia.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.*

Referente dell'Amministrazione proponente: Dott.ssa Marina Bellucci (m.bellucci@sanita.it) -
Dott. Luigi Presutti (l.presutti@sanita.it)

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio in esame, recando norme di attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, corrisponde all'obiettivo ed alla necessità di conformare il nostro ordinamento al sistema di norme vigenti nell'Unione europea e presso gli altri Stati membri; ciò, in considerazione del fatto che la materia trattata, ossia gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, è un settore oggetto, già da tempo, di norme armonizzate. Infatti, le attuali norme di polizia sanitaria sono quelle contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova" che sostanzialmente coincidono con quelle presenti nella direttiva n. 2009/158/CE che si va a recepire con il presente provvedimento. La menzionata direttiva, infatti, costituisce un intervento di codifica rispetto a norme già vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea. Nonostante ciò, si ritiene necessario procedere con il presente intervento regolatorio, al fine di attuare un riordino normativo del settore e, con l'occasione, introdurre un sistema sanzionatorio, non previsto dalla vigente normativa, da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste, per conferire, quindi, alle stesse disposizioni una maggiore efficacia ed effettività. In merito si riportano i dati disponibili:

a) Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (si specifica che per la normativa comunitaria i controlli sono effettuati a sondaggio)

- Anno 2011: n. 1334 partite introdotte, di cui 56 sono state oggetto di controllo sanitario, con nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2012: n. 1907 partite introdotte, di cui 76 sono state oggetto di controllo sanitario, con 6 non conformità riscontrate;



- Anno 2013: n. 1960 partite introdotte, di cui 45 sono state oggetto di controllo sanitario, con nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2014: ad oggi n. 1399 partite introdotte, di cui 37 sono state oggetto di controllo sanitario, con nessuna non conformità rilevata;

b) Importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova (si specifica che per la normativa comunitaria i controlli sono effettuati su tutte le partite)

- Anno 2012: n.7 partite importate, nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2013: n. 7 partite importate, nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2014: ad oggi n. 3 partite importate, nessuna non conformità rilevata.

Le ispezioni come già evidenziate sono state effettuate a campione. Anche se non sono state rilevate un numero elevato di irregolarità, si ritiene opportuno prevedere sanzioni al fine di prevenire situazioni di irregolarità non riscontrate con le ispezioni effettuate a campione, ma probabilmente esistenti, al fine di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risponde all'obiettivo primario ed immediato di assolvere all'obbligo di conformare costantemente l'ordinamento nazionale alle norme vigenti nell'Unione europea, nonché alla necessità oggettiva di "colmare" la mancanza di un sistema sanzionatorio, non previsto nella vigente normativa di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova", che possa conferire quindi alle norme di polizia sanitaria che sovrintendono gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova una maggiore efficacia ed effettività.

La previsione di un sistema di sanzioni amministrative essenzialmente di natura pecuniaria da applicare agli operatori del settore avrà l'effetto di rendere i destinatari delle stesse maggiormente ottemperanti alle norme di cui alla direttiva n. 2009/158/CE, a beneficio di una maggiore tutela della salute umana e degli animali coinvolti.

La messa a punto di un sistema sanzionatorio, dalla funzione essenzialmente dissuasiva rispetto a condotte non conformi alle norme di settore, nel lungo periodo, produrrà quale effetto ulteriore di tipo economico quello di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori coinvolti.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà costituito dal numero di sanzioni che verranno elevate, in una previsione di diminuzione nel tempo.

Dall'armonizzazione della normativa, inoltre, ne deriverà una diminuzione delle problematiche interpretative, rispetto alle segnalazioni precedenti sulla materia.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento normativo sono: gli operatori economici interessati nonché, relativamente ai soggetti pubblici competenti, il Ministero della salute, le autorità regionali e le Aziende sanitarie locali responsabili delle ispezioni.



Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nell'ambito dell'istruttoria AIR sono state sentite le seguenti Amministrazioni centrali: Ministeri per gli Affari europei, della Giustizia, della Salute, dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e per gli Affari regionali il turismo e lo sport, che hanno concordato sull'intervento regolatorio. Inoltre, sono state informate le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto autorità competenti deputate, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, all'accertamento delle violazioni, le quali non hanno fatto pervenire osservazioni in merito.

L'entità delle sanzioni, è stata decisa di intesa con il Ministero della Giustizia, in attuazione del principio di proporzionalità e sussidiarietà, in ragione anche della comparazione effettuata con le sanzioni previste da altre normative di settore.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è configurabile, tenuto conto, sul piano internazionale, dell'obbligo previsto per l'Italia di conformare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione europea, nonché, dal punto di vista interno, della delega conferita al Governo con legge 4 agosto 2013, 96, per dare attuazione alla direttiva n. 2009/158/CE (cfr. art. 1 ed allegato B). Con tale adeguamento si provvede ad armonizzare la materia ed ad introdurre misure sanzionatorie tali da garantire un più efficace ed adeguato sistema di norme di polizia sanitaria a tutela della salute umana ed animale; ciò in quanto il sistema sanzionatorio introdotto costituirà un valido deterrente per gli operatori europei e dei Paesi terzi del settore del pollame e delle uova da cova, al fine di prevenire situazioni di rischio della salute per la mancata conformità delle attività commerciali alla normativa europea, come già verificatosi nel settore alimentare.

Con l'armonizzazione normativa operata dal presente provvedimento, inoltre, si facilitano le imprese nell'interpretazione delle norme.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative al presente intervento regolatorio, in quanto l'intervento regolatorio recepisce pedissequamente il livello minimo della direttiva, ad eccezione della introduzione delle sanzioni, il quale supera il livello minimo della direttiva al fine di garantire una maggiore tutela della salute e degli animali, in conformità alle previsioni di cui al punto 26 della direttiva stessa, che prevede di far salva la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate su territorio nazionale al fine di tutelare maggiormente la salute degli uomini e degli animali.

Per la parte discrezionale, sono state valutate opzioni alternative all'introduzione delle sanzioni, quali l'adozione di misure tecniche alternative, quali l'adozione di misure tecniche più restrittive, come ispezioni più frequenti, che avrebbero comportato conseguenze economiche quali il blocco delle relative attività commerciali a danno delle imprese del settore. Pertanto si è ritenuto più opportuno introdurre un sistema sanzionatorio.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI



A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si rilevano svantaggi, poiché l'intervento regolatorio proposto mira ad assolvere ad un preciso obbligo per l'Italia di conformare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione europea, nonché, lo stesso si pone come risultato dell'esercizio della delega conferita al Governo con legge 4 agosto 2013, 96, per l'attuazione alla direttiva n. 2009/158/CE (cfr. art. 1 ed allegato B). Relativamente ai vantaggi misurabili nel medio-lungo periodo, si rileva che gli stessi possono derivare dal fatto che le norme di polizia sanitaria poste a tutela della salute umana ed animale ed applicabili agli scambi ed alle importazioni aventi ad oggetto pollame ed uova da cova, vengano dotate di una maggiore efficacia ed effettività, in quanto l'intervento regolatorio in esame include anche un sistema sanzionatorio applicabile a chiunque viola le menzionate disposizioni sanitarie. In tale contesto, appare più che verosimile che gli operatori del settore tenderanno ad avere maggiore rispetto della normativa anche al fine di non incorrere in sanzioni di tipo pecuniario; ciò determinerà effetti positivi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio in esame non produce effetti nuovi ed ulteriori sulle micro, piccole e medie imprese rispetto alla vigente normativa, in quanto contiene essenzialmente norme già in vigore di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova". L'unico elemento di novità è costituito, infatti, dal sistema sanzionatorio ivi contemplato e non presente nella normativa in vigore. Le disposizioni sanzionatorie di natura amministrativa pecuniaria previste nell'intervento regolatorio potrebbero produrre "effetti economici" sulle PMI, qualora gli operatori del settore interessato ne risultassero destinatari a seguito di accertate non conformità.

Prevedendo le sanzioni pecuniarie un minimo ed un massimo, si ritiene che sarà cura dell'Autorità che le irroga valutare gli effetti che può avere sulle imprese la determinazione del relativo importo.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento regolatorio non introduce elementi di novità rispetto alla attuale normativa vigente di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova"; ne consegue che non si introducono nuovi obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese, in quanto le certificazioni erano già previste dal Regolamento vigente.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie



utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Valgono le considerazioni di cui al punto precedente.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio appare idoneo ad incidere positivamente sul ripristino del corretto funzionamento concorrenziale dei mercati in quanto reca un sistema sanzionatorio basato essenzialmente su sanzioni amministrative pecuniarie di carattere dissuasivo, inducendo così gli operatori del settore ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni ed poste a tutela della sanità umana ed animale.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ed Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità dell'intervento, oltre quella dell'inserimento dell'intervento nel sito internet istituzionale.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto è a cura delle autorità competenti (Ministero della salute, Regioni, Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali ed i Comuni territorialmente competenti) con le risorse e le strutture già disponibili e nelle modalità già esistenti, mediante le verifiche ispettive all'uopo previste.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non è prevista nell'intervento regolatorio la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della salute, inoltre, verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- chiarezza nell'interpretazione e nell'applicazione norme;
- diminuzione delle non conformità rilevate;
- diminuzione delle infrazioni comminate.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento supera il livello minimo di regolazione europea. Il superamento dei livelli minimi di regolazione è strettamente connesso all'esigenza ritenuta primaria e imprescindibile di rafforzare le azioni a tutela della salute umana e degli animali interessati; ciò anche mediante la previsione di un sistema sanzionatorio, quale deterrente verso l'assunzione di condotte antigiusuridiche da parte degli operatori del settore, in conformità alle previsioni di cui al punto 26 del considerando della direttiva



che fa salva la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate sul territorio al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali.

A) descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

Non vi sono maggiori oneri in quanto l'intervento regolatorio in esame, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni sanzionatorie, non ha una vera e propria portata innovativa poiché si riferisce all'attuazione della direttiva n. 2009/158/CE che a sua volta codifica una serie di disposizioni già vigenti nell'ordinamento comunitario.

B) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;

Non si estende l'ambito soggettivo.

C) descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità;

I benefici derivanti dal superamento del livello minimo di regolazione sono strettamente connessi all'esigenza ritenuta primaria e imprescindibile di rafforzare le azioni a tutela della salute umana e degli animali interessati, attraverso la previsione di norme sanzionatorie in grado di prevenire la commissione di condotte violative delle prescrizioni di polizia sanitaria dettate a tutela della salute umana e degli animali interessati.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministri per le Politiche Europee e della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.*

Referente: Dott.ssa Marina Bellucci (m.bellucci@sanita.it) - Dott. Luigi Presutti (l.presutti@sanita.it)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'adozione del provvedimento in esame, recando norme di attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, corrisponde all'obiettivo ed alla necessità di conformare l'ordinamento nazionale al sistema di norme vigenti nell'Unione europea e quindi presso gli altri Stati membri; ciò, in considerazione del fatto che la materia trattata, ossia gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, è un settore oggetto di norme armonizzate.

Si rappresenta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con il programma di Governo poiché la base giuridica dello stesso è costituita dalla legge 4 agosto 2013, n. 96 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013" che recando all'allegato B la menzionata direttiva n. 2009/158/CE, conferisce al Governo la delega per il recepimento della stessa (cfr. art. 1).

Si evidenzia, inoltre, che il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 ed, in particolare dall'articolo 31, in tema di "Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea"; con riferimento alla durata della delega conferita al Governo per l'attuazione delle direttive che, come quella di cui trattasi, non recano uno specifico termine di attuazione e, più in generale, alle modalità di esercizio della stessa.

2) *Analisi del quadro normativo.*

Le attuali norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza dai Paesi terzi aventi ad oggetto pollame e uova da cova sono quelle contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova" che sostanzialmente coincidono con quelle presenti nella direttiva n. 2009/158/CE che si va a recepire con il provvedimento in esame.

La menzionata direttiva, infatti, costituisce un intervento di codifica rispetto a norme già vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea.

Nonostante ciò, si è ritenuto di predisporre il presente schema di decreto legislativo, al fine di procedere ad un riordino normativo del settore e con l'occasione introdurre un sistema



sanzionatorio, non previsto dalla normativa vigente, da applicare in caso di violazione delle prescrizioni previste, conferendo quindi alle stesse una maggiore efficacia ed effettività.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento, predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, stabilisce all'articolo 28 che, dal giorno della sua entrata in vigore, è abrogato il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Tenuto conto che lo schema di provvedimento in esame fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Valgono le valutazioni del punto precedente.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tenuto conto che il presente schema di decreto in esame fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto del riparto di competenze, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Dalla verifica effettuata, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto predisposto in attuazione della direttiva n. 2009/158/CE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sull'argomento.



12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi di un provvedimento predisposto al fine di conformare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si è ad oggi a conoscenza di eventuali analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Al presente provvedimento si applicano le medesime definizioni di natura tecnica della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, che comunque sono già in uso nell'ordinamento nazionale in quanto contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova" e nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE".

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti previsti nel provvedimento sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo in esame non sono state apportate modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti mediante la tecnica della novella, in quanto si è proceduto all'abrogazione completa della precedente normativa di settore di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova".

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*



Il presente provvedimento ed in particolare l'articolo 28 produce esclusivamente effetti abrogativi espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono leggi delega vertenti sulla stessa materia.

7) Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con lo schema di decreto all'esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2013, n. 96 *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013"*, si intende dare attuazione alla direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, contenuta nell'allegato B della menzionata legge di delegazione.

La citata direttiva risponde alla necessità di dare una maggiore organicità e chiarezza alle norme, peraltro già vigenti, di polizia sanitaria che sovrintendono gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, attraverso la codificazione delle diverse disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 90/539/CEE e nei successivi interventi che hanno modificato ed integrato in modo sostanziale la stessa.

Pertanto, con il presente schema di decreto legislativo si intende, parimenti, procedere al coordinamento ed alla razionalizzazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova"*, nonché introdurre un sistema sanzionatorio, basato essenzialmente su sanzioni amministrative pecuniarie, dal carattere dissuasivo, da comminare ai trasgressori delle disposizioni in parola.

Il menzionato sistema sanzionatorio costituisce, da un punto di vista normativo, l'unico elemento di novità presente nel provvedimento in esame, in quanto non previsto dalla normativa di settore attualmente in vigore (D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587), la cui introduzione si è resa necessaria al fine di conferire una maggiore effettività ed efficacia alle disposizioni prescrittive.

Il presente schema di decreto legislativo, pertanto, non contempla adempimenti ulteriori a carico della finanza pubblica rispetto a quelli di cui al menzionato D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, attualmente i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute - Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera - sono coperti avvalendosi delle risorse allocate su appositi capitoli di spesa quali: CAPITOLO: 5100 p.g. 10 *"Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti, nelle dogane interne e negli uffici per gli adempimenti CEE per l'acquisto di materiale sanitario, attrezzature e strutture da utilizzarsi per il controllo igienico-sanitario per le operazioni diagnostiche e per le ricerche di laboratorio eseguite anche dopo lo sdoganamento nel primo comune di destinazione nei confronti degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali in importazione e nei confronti"*



degli animali in esportazione.”; CAPITOLO: 5100 p.g.15 “Spese di funzionamento degli Uffici Adempimenti C. E. e Posti di Ispezione Frontaliera”; CAPITOLO: 5023 p.g. 1 “Rimborso dei compensi chilometrici per servizi resi a richiesta di privati o di enti, nonché indennità di missione per i servizi svolti fuori del circuito doganale nell'ambito territoriale della circoscrizione dal personale degli uffici di sanità marittima ed aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.”


All'attuazione delle misure e delle attività ivi contemplate, pertanto, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

As

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



E-8 AGO. 2014

